

SCHEMA DI  
CONVENZIONE

tra

Il Comune di Beinasco, in persona del dott. Marco FERRARA, in qualità di Dirigente del Servizio Politiche Culturali e del Tempo Libero, per la carica, domiciliata presso la sede del Comune in Beinasco, Piazza Alfieri 7, anche solo "Comune" o "Ente affidante" o "Amministrazione precedente"

e

- ....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. .... (CAP .....), p. iva ....., C.F. ...., iscritta nel registro ....., con il numero .....  
anche solo ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA

\*\*\*\*

Premesso che:

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data \_\_\_\_\_, il Comune di Beinasco, in esecuzione della determina dirigenziale n. \_\_ del\_\_ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 per la selezione di Enti del Terzo Settore (ETS), cui affidare la gestione delle attività culturali e socio-aggregative del Centro Culturale Il Malinteso così come previsto dal medesimo Avviso.

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. \_\_del\_\_ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Beinasco pubblicato in data\_\_\_\_\_ di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) allegato all'avviso;
- la determinazione dirigenziale n.\_\_del\_\_ ed i relativi verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, e valutazione delle proposte pervenute nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determina dirigenziale n.\_\_ del\_\_ di conclusione del procedimento ad esito del quale è stato definito, in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica con cui è stato approvato, il verbale di chiusura il tavolo tecnico di co-progettazione.

Dato atto che:

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi - autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica - ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 1/2004 e ss. mm.;
- la D.G.R. n. 79-2953/2016;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
- la Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale;
- le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte con la Legge di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) L. n. 120/2020
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- il vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici.

\* \* \*

### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha come oggetto la gestione del Centro Culturale Il Malinteso situato a Beinasco in Via Pio La Torre n. 3, di proprietà del Comune di Beinasco.

I documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

L'ETS/ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Beinasco siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

L'ETS/ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

### **Art. 2 - Durata ed efficacia della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per la durata di 5 anni *(indicativamente marzo 2024 - marzo 2028)*.

Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Comune di Beinasco e dell'ETS/ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA.

### **Art. 3 - Quadro economico del progetto**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS/ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e come eventualmente meglio declinate nei verbali del tavolo tecnico che costituiscono parte integrante del progetto definitivo.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Beinasco metterà a disposizione dell'ETS/ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA le seguenti risorse:

a) fino ad un massimo € 75.000,00 (comprensivo di IVA e altri oneri di leggi, se dovuti) finalizzati al potenziamento delle attività socio-aggregative da realizzarsi all'interno del Centro Culturale Il Malinteso ed erogati a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e documentate di risorse comunali per l'intera durata della convenzione e così suddiviso annualmente:

- 2024: 15.000,00 €
- 2025: 15.000,00 €
- 2026: 15.000,00 €
- 2027: 15.000,00 €
- 2028: 15.000,00 €

b) la concessione del bene immobile in oggetto in forma gratuita;

c) le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento);

d) i costi relativi alla manutenzione straordinaria;

e) gli oneri relativi alle coperture assicurative dell'immobile spettanti alla proprietà. L'onere relativo alle coperture assicurative per qualsiasi diverso altro danno sarà invece a carico dell'affidatario, che dovrà adeguatamente cautelarsi mantenendo fin d'ora indenne il Comune proprietario;

f) gli incassi diretti degli introiti realizzati da parte del soggetto gestore derivanti dalla realizzazione delle attività attivate e gestite precisando che potranno essere esercitate nell'immobile anche attività diverse da quelle di interesse generale (quali quelle commerciali) purché accessorie a queste e a carattere secondario e strumentale. Gli introiti di tutte le attività di cui al presente punto devono concorrere alla sostenibilità del piano economico finanziario del Centro Culturale Il Malinteso garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione e degli investimenti per l'adeguamento funzionale e strutturale dell'edificio, compresa l'area esterna, che il soggetto gestore è invitato a proporre all'Amministrazione.

Si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo messe a disposizione dal Comune di Beinasco, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA e/o altri eventuali oneri di legge. L'importo massimo di Euro 75.000,00/anno verrà corrisposto sulla base degli stati avanzamento delle attività progettuali a fronte della presentazione di regolare documentazione contabile e amministrativa.

I contributi saranno liquidabili con successivo certificato di liquidazione redatti dal responsabile del servizio competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, sulla scorta di rendiconti annuali e previa verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 1366/2010, art. 3, comma 2.

L'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ....., avente le seguenti coordinate: ....., indicando gli estremi del procedimento indetto da Comune di Beinasco.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Verrà concordato all'occorrenza l'utilizzo di ulteriori eventuali spazi utili per la realizzazione di nuove attività che potranno svilupparsi nel corso del progetto.

Nell'ambito della gestione, per motivi esplicitati dal Comune di Beinasco e dovuti ad un mutamento dei fabbisogni, il valore delle risorse finanziarie messe a disposizione potrà conseguentemente mutare in aumento o in riduzione fino al valore massimo di un quinto di quanto stabilito nella presente convenzione.

#### **Art. 4 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA e meglio specificata nei verbali del tavolo tecnico.

Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di Co-progettazione sarà - oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore - il referente per i rapporti con l'amministrazione Comunale e vigilerà sullo svolgimento delle attività.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle norme contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il servizio competente del Comune di Beinasco.

#### **Art. 5.1 - Impegni del Comune di Beinasco**

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva di promozione culturale e sviluppo locale.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione le risorse indicate nell'art. 3 "Quadro Economico del Progetto" della presente convenzione.

Il Comune può esercitare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo sulle attività mediante gli strumenti che riterrà più utili ed opportuni.

Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità della struttura e delle attrezzature e impianti.

#### **Art. 5.2 - Impegni dell'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA**

L'ETS si impegna a:

- progettare e realizzare iniziative culturali all'interno del Centro Culturale Il Malinteso;
- assumersi la responsabilità dell'organizzazione degli eventi all'interno del Centro Culturale Il Malinteso;
- realizzare una programmazione qualificata sia sotto il profilo culturale che gestionale, comprendente un calendario di attività che assicuri almeno n. 100 giornate annuali di eventi/iniziativa da concordare con il Servizio Politiche Culturali e del Tempo Libero del Comune di Beinasco;
- provvedere alla gestione culturale, contabile e commerciale dei rapporti con artisti e professionisti, prestatori d'opera, fornitori di beni e servizi, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti;

- assumere la titolarità e le responsabilità e gli oneri inerenti l'organizzazione tecnica, logistica e gli adempimenti di legge relativamente a: sicurezza dei lavoratori e del pubblico che frequenteranno la sede degli eventi organizzati, piano di sicurezza; allestimenti (impianti e tecnologie comprese le relative assicurazioni, forniture elettriche straordinarie); personale di attuazione del piano di sicurezza e personale di presidio eventi (accoglienza e sorveglianza);
- sostenere le spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi nei casi in cui siano necessari e provvedere al personale di gestione nonché al personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature, in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e delle necessarie abilitazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- provvedere al versamento delle imposte SIAE;
- munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività previste; nel caso di attività promosse da terzi, l'ETS è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura;
- tutte le spese inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dell'immobile;
- utilizzare i locali, gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale, adottando la massima cura per preservarli da qualsiasi danneggiamento da uso improprio;
- sostenere i costi relativi alla manutenzione ordinaria e agli investimenti previsti per l'adeguamento funzionale e strutturale dell'immobile, compresa l'area esterna (i dettagli verranno definiti all'interno dei tavoli di co-progettazione);
- farsi carico delle pulizie dell'immobile;
- garantire massima riservatezza sui dati di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività ai sensi della vigente normativa in materia;
- essere in possesso, o impegnarsi a provvedere prima della stipula del contratto, idonee coperture assicurative R.C.T./R.C.O. con massimali minimi RCT € 2.500.000,00/sinistro - RCO € 2.500.000,00/sinistro con il sottolimito di € 1.500.000,00 per persona infortunata nella quale rientrino tutte le attività oggetto della presente convenzione comprese le responsabilità relative all'attività svolta all'esterno e le responsabilità relative alle persone frequentanti Il Centro Culturale Il Malinteso;
- dovrà, altresì, provvedere, per le persone frequentanti il Centro Culturale Il Malinteso, oltre alla copertura R.C.T./O, alla stipula di apposita copertura assicurativa contro gli infortuni con massimali minimi € 1.000.000,00 caso morte, € 1.500.000,00 invalidità permanente con franchigia zero fino a € 50.000,00 e franchigia 3% oltre € 50.000,00, € 5.000,00 spese mediche. Le polizze assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie Compagnie di assicurazione, dovranno essere consegnata in copia all'ufficio preposto prima della stipula del contratto;
- presentare al Comune relazione sulle attività svolte e rendicontazione finanziaria delle spese sostenute per l'erogazione delle risorse;
- consentire e agevolare le operazioni di vigilanza e controllo da parte del Comune sulla corretta realizzazione degli eventi e delle iniziative, assicurare la più ampia collaborazione dando in ogni momento libero accesso ai locali e fornendo tutta la documentazione, le informazioni e i chiarimenti necessari.

### **Art. 6 - Consegna e riconsegna immobile**

La consegna degli immobili, comprensivi dei beni mobili dislocati all'interno, avverrà tramite redazione di apposito verbale firmato dalle parti.

L'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA dichiara di aver visitato gli immobili, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, con ciò di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sugli impianti esistenti, che si rendessero necessarie in funzione di un eventuale nuovo arredamento dei locali, saranno a carico dell'utilizzatore e soggette a certificazione di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne una copia presso i competenti Uffici comunali.

Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

### **Art. 7 - Divieto di cessione**

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Beinasco. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuate in sede di presentazione della proposta progettuale o di chiusura del Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Beinasco le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

### **Art. 8 - Monitoraggio delle attività**

Il Comune di Beinasco assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli stessi, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

L'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA con cadenza annuale (come meglio definita in sede di tavolo tecnico) procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Beinasco possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA presenterà - entro e non oltre 30 giorni - una relazione conclusiva sull'attività svolta.

### **Art. 9 - Rendicontazione delle spese**

L'articolo 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, da parte delle Amministrazioni pubbliche.

È possibile richiedere un anticipo fino al 70% dell'importo previsto per ogni anno all'avvio delle attività. La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione sulle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire - e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più - le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare e il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta dall'Ente a titolo di compensazione.

### **Art. 10 - Inadempienze, revisione e risoluzione**

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, il Comune di Beinasco si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Beinasco, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale verrà trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA si è impegnato ad eseguire come risultanti dalla Proposta progettuale: sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della Convenzione e comunque non superiore a 10.000,00 Euro.
- per il mancato espletamento delle attività previste dalla convenzione e a quelle che l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA si è impegnato ad eseguire come risultanti dalla proposta progettuale: restituzione delle risorse erogata e risoluzione della convenzione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati nell'Avviso pubblicato mentre per l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA nella domanda di partecipazione.

La presente convenzione in relazione a sopraggiunte modifiche normative o eventuale disequilibrio economico-finanziario non dipendente dalle parti, potrà essere modificata a seguito della convocazione di un nuovo tavolo di co-progettazione per la ridefinizione del progetto approvato.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA il Comune liquiderà le sole spese da questo sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;

- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
- violazione della norma (va in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile);
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione PEC.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Beinasco per le rispettive competenze.

Responsabile del trattamento per l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA è .....

#### **Art. 12 - Controversie**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

#### **Art. 13 - Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### **Art. 14 - Registrazione**

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA.

#### **Allegati:**

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- A - Proposta progettuale e piano finanziario;
- B - Verbali del tavolo di co-progettazione.